CONTRIBUTO INWIT S.P.A. ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA AVVIATA CON DELIBERA 109/26/CONS

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.
Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

1) Il rispondente fornisca eventuali indicazioni ritenute necessarie sulle **condizioni di impiego della banda e le misure di coesistenza** da considerare a livello nazionale ai sensi della decisione di armonizzazione (UE) 2025/2425 e del Rapporto CEPT n. 88.

INWIT ritiene corretta la protezione dei servizi incumbent e ritiene importante che al soggetto richiedente siano fornite tramite portale web tutte le informazioni disponibili per poter adempiere alle necessarie verifiche, adottando opportuni accorgimenti di gestione dell'interferenza nelle aree potenzialmente critiche.

2) Il rispondente fornisca informazioni circa lo stato di standardizzazione, commercializzazione ed impiego di apparati WBB-LMP (di rete e terminali) utilizzabili nella banda di frequenze 3800-4200 MHz e sulle relative caratteristiche. Fornisca inoltre informazioni sintetiche relative ai principali servizi realizzabili, in particolare per esigenze professionali in ausilio ai settori verticali, e alle loro esigenze di sviluppo nel tempo.

Come indicato nello schema di delibera a consultazione, la banda di frequenze in analisi è contigua alla banda 3.600-3.800 MHz che già da tempo risulta assegnata ed impiegata per i sistemi terrestri di comunicazione elettronica. Tale circostanza ha favorito lo sviluppo di un mercato di produzione di apparati utilizzabili per le frequenze nella cosiddetta banda C ovvero le bande 3.300-4.2003 MHz (definita in ambito 3GPP banda n78) utili sia per l'offerta di rete pubblica (che in Italia è erogata sulla banda 3.400-3.800 definita in ambito 3GPP banda n77 che rappresenta una banda sottoinsieme della banda n78) sia per quella di rete privata. Data la larghezza di banda complessiva di 900MHz non sono ad oggi non sono tipicamente disponibili apparati radio singoli che coprono l'intera banda, ma sono già presenti apparati che coprono - in differenti range - l'intera banda 3.300-4.200 MHz (ad es. l'intero range della banda utilizzate per le reti pubbliche 3.400-3.800 MHz o l'intero range proposto per le reti private banda 3.800 – 4.200 MHz).

Di seguito si riportano alcuni esempi di fornitori di reti distinguendo le due macro- categorie relative a A) ai fornitori leader nel mercato mobili che già offrono soluzioni per reti private; B) da nuovi entranti che si stanno specializzando nel mercato delle reti private in grado di gestire le frequenze 3,8 – 4,2 GHz.

A. Fornitori leader nel mercato mobile che hanno anche soluzioni di reti private nella banda 3,8 – 4,2 GHz

B. Nuovi player con soluzioni Software-Centric

Per quanto riguarda i *device* mobili, esiste già un ecosistema *hardware* ampio e maturo di *device* commerciali (smartphone, tablet, CPE) che supporta lo spettro 3.8 - 4.2 GHz, in quanto questa porzione di frequenze, come detto, ricade interamente all'interno della Banda n77 (3.300 MHz – 4.200 MHz) definita dagli standard 3GPP.

In particolare, per quanto riguarda i *device consumer* (Smartphone e Tablet), i principali modelli *flagship* in commercio

E' da considerare – tuttavia - che la sola predisposizione hardware non è sufficiente a garantire la completa interoperabilità in quanto, anche se uno *smartphone* supporta fisicamente la banda n77, i produttori (OEM) abilitano l'accesso alle frequenze tramite *file* di configurazione (*Carrier Bundle* o *Carrier Policy*) legati alla geolocalizzazione e alla SIM, e dunque - spesso - per utilizzare *smartphone* commerciali su reti private locali, è necessario dialogare con gli OEM per l'inserimento nelle *whitelist* internazionali o è necessario ricorrere ad architetture di *Mobile Device Management* (MDM) per il *push* dei profili di rete.

Per i casi d'uso tipici in ambito infrastrutturale (automazione, coperture *indoor* complesse, sensoristica IoT ad alta densità), l'ecosistema relativo a dispositivi industriali e IoT (CPE, *router* e sensori) è pienamente operativo

In conclusione, è opinione di INWIT che in ottica di sviluppo infrastrutturale, esista già un ecosistema sufficientemente sviluppato sulla banda in oggetto - sia lato componenti di rete, sia lato device - che sfrutta da un lato il fatto che questa banda sia già utilizzata in altri Paesi per reti 5G pubbliche, e comunque è contigua alla banda utilizzata a livello mondiale per il 5G pubblico in "C band"," dall'altro il fatto che - in diversi Paesi - questa banda sia già utilizzata per il 5G privato.

Una standardizzazione a livello comunitario di questa banda per reti private locali contribuirà ulteriormente al consolidamento dell'ecosistema stesso.

[1] Le economie di scala spingono i produttori a realizzare moduli RF (*Radio Frequency*) unificati a livello globale.

Con riferimento alle utilizzazioni possibili e riscontrabili sul mercato[2], si ritiene che nel caso delle grandi infrastrutture la complessità architetturale delle soluzioni non rappresenti una barriera allo sviluppo a fronte di prestazioni di elevata qualità (soprattutto in termini di affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa).

Discorso diverso appare quello relativo al segmento di mercato composto dalle piccole e medie imprese (PMI) nel quale le barriere all'adozione del 5G privato appaiono maggiori e fondamentalmente riconducibili alla complessità operativa di gestione di tali soluzioni complesse ed al costo sottostante (*Total Cost of Ownership, TCO*).

[2] I dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano (Novembre 2025) indicano 47 progetti censiti in Italia fino al 2025, con una quota di reti su frequenze riservate balzata all'80% nel 2025 rispetto ad anni precedenti. La tipologia di copertura realizzata vede le reti "Fully isolated MPN" al 38% dei progetti (30% della spesa 2025), le reti "Hybrid MPN" al 24% dei progetti (47% della spesa 2025) e le coperture "Dedicated Public Coverage" al 38% dei progetti (23% della spesa 2025).
La scomposizione settoriale dei progetti mostra: Manifatturiero 31% (di cui Automotive 22%), Logistica 22% (di cui Porti 70%), Università e Campus 14%, Rail e Trasporti 8%, Entertainment 5%, Energia & Utilities 4%, Miniere 3%, Altro 13%.

In conclusione, INWIT ritiene che una domanda di mercato da parte delle grandi infrastrutture sia già parzialmente presente e che dunque la stessa potrà più facilmente emergere nel breve – medio periodo

3) Il rispondente condivide la possibilità di aprire l'assegnazione della banda anche direttamente ad imprese dei settori verticali, secondo le condizioni proposte? Quali dovrebbero essere i requisiti e le condizioni specifici per le autorizzazioni di tali soggetti?

INWIT non condivide la proposta indicata nello schema di provvedimento di aprire l'assegnazione della banda anche direttamente ad imprese dei settori verticali.

Si ritiene infatti che la complessità amministrativa e tecnica di gestione dello spettro in discussione mal si adatti ad essere gestita dai soggetti attivi nel settore dei vertical.

La molteplicità dei soggetti attivi nel settore per dimensioni, competenze, organizzazione interna e produzione appare elevata, frammentata e non riconducibile, ad avviso di INWIT, a soggetti in grado di gestire le tematiche di *delivery* ed *assurance* sottostanti la gestione di una rete privata con dotazione frequenziale licenziata. La gestione dello spettro richiede infatti competenze

specifiche di progettazione radio che mirano ad ottimizzare la copertura dell'area di interesse minimizzando l'interferenza, utilizzando lo spettro in modo efficiente e gestendo dinamicamente il rischio di coesistenza tra reti pubbliche e private. Inoltre, la gestione dello spettro richiede anche specifiche competenze relative all'esercizio della rete. A mero titolo di esempio, si riporta il fatto che per garantire il pronto intervento in caso di problemi di interferenza, la gestione di risorse frequenziali richiede la disponibilità in capo a chi ne prende in carico la gestione di un *Network Operation Center* (NOC) attivo H24, 7 giorni su 7 in grado di garantire la capacità di intervento e risoluzione di qualunque evento possa verificarsi nell'operatività quotidiana sia operando da remoto sulle configurazioni della Mobile Private Network, sia, ove necessario, attivando prontamente interventi in campo con SLA molto stringenti.

Un simile requisito organizzativo appare imprescindibile per un'adeguata gestione delle interferenze e per garantire un uso efficace ed efficiente dello spettro,

Nonostante l'ipotesi di una valutazione *case by case* per il rilascio delle frequenze, si ritiene comunque altamente rischioso consentire anche al *vertical* di gestire l'utilizzo dello spettro che necessita di *know how* altamente specifici e dimensioni aziendali adeguate.

INWIT ritiene non sia opportuno consentire l'assegnazione della banda in analisi direttamente ad imprese dei settori verticali. Tali soggetti non sarebbero in grado di gestire adeguatamente temi di sicurezza, interferenza e compatibilità elettromagnetica, sia nella fase di design della soluzione e relativa progettazione radio, sia nella fase di esercizio della stessa in caso di problematiche interferenziali o simili.

Si ritiene al contrario necessario mantenere il quadro normativo di riferimento: gli unici soggetti autorizzati all'utilizzo della banda di frequenza in discussione sono solo gli operatori di rete o servizi di comunicazione elettronica o risorse correlate in quanto soggetti di comprovata competenza, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esercizio, come definiti all'art. 2 comma 1 lett. ll) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003)[3].

[3] D. Lgs. 259/2006, art. 2 comma 1: "*ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata.*"

4) Il rispondente fornisca eventuali ulteriori elementi sui possibili scenari di utilizzo delle frequenze in questione per la fornitura di servizi in tale banda.

INWIT ritiene che oltre alle destinazioni di utilizzo riportate in risposta al quesito 2), le reti private potrebbero aprire scenari innovativi producendo un incremento della domanda di mercato anche in altri scenari.

In conclusione, INWIT ritiene che - nel breve e medio periodo - esista una domanda potenziale di servizi di reti private

5) Il rispondente indichi **se è interessato direttamente o per conto terzi all'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento**, indicando molto sinteticamente le **esigenze in termini di area di esercizio, quantità di banda necessaria, e la preferenza per profili a bassa o media potenza**.

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.
Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

6) Per quanto riguarda gli orientamenti sopra esposti riguardanti l'assegnazione della banda per sistemi WBB-LMP, il rispondente indichi e motivi la propria posizione in relazione ai criteri e alle condizioni di assegnazione proposte, formulando e motivando eventuali osservazioni. Il rispondente fornisca in particolare la propria posizione in merito alle proposte effettuate sui seguenti specifici aspetti:

a) modello di autorizzazione su base progetto per singola rete locale, valutato caso per caso in ragione di compatibilità, con specifica destinazione d'uso professionale;

b) il rispondente ritiene debbano esserci dei limiti al numero di aree locali o impianti che possano comporre una rete locale in un singolo progetto? Oppure limiti all'estensione geografica di una rete locale?

d) autorizzazione definita per area per progetti a bassa potenza e assegnazione tecnica per progetti a media potenza, e relative condizioni; informazioni tecniche minime da fornire nella domanda per ciascun tipo di progetto

La consultazione ipotizza due modelli autorizzativi da applicare *case by case* alla singola rete:

- **Autorizzazione per area** per progetti a bassa potenza: si basa sul rispetto di un determinato limite di potenza trasmissiva entro un'area circoscritta per facilitare le verifiche.

  Nel caso di copertura *indoor*, è prevista la possibilità di installare una o più stazioni base entro un cerchio con raggio di 50 metri individuato su un sistema di georeferenziazione predisposto e reso disponibile dal MIMIT.

  Autorizzazione con assegnazione tecnica per progetti di media potenza: per la copertura di aree più ampie. In questo caso, la richiesta sarà soggetta ad una valutazione di dettaglio per proteggere i servizi *incumbent* e si baserà su parametri tecnici coordinati dal MIMIT.

- Si propone poi l'ammissibilità di progetti con **configurazioni miste** di media e bassa potenza.

In linea generale, la Scrivente condivide la struttura della proposta riportata nello schema di delibera. Si ritiene infatti che l'assegnazione delle frequenze 3.800-4.200 MHz debba essere effettuata tramite procedure che richiedono una valutazione specifica del progetto e conseguente autorizzazione e concessione del diritto d'uso.

Tutto ciò premesso, INWIT ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni con riferimento ad alcune specifici elementi tecnici.

Innanzitutto, si richiede a codesta Autorità di chiarire in misura più puntuale la **definizione di media e bassa potenza** dal momento che non appare, nello schema di delibera, perfettamente delineata.

Nel caso di coperture *indoor*, la proposta prevede che laddove l'area da coprire si componga di più "cerchi", il soggetto interessato debba ricevere un'autorizzazione per ogni "cerchio"[4]. Tale impianto autorizzatorio appare eccessivamente complesso e farraginoso.

Al fine di semplificare il processo di valutazione ed eventuale rilascio del titolo autorizzatorio, INWIT propone di adottare un criterio aritmetico per il calcolo del numero di aree sottese ad una copertura *indoor*

Si richiede dunque che codesta Autorità modifichi la proposta sottoposta a consultazione adottando il criterio aritmetico come sopra descritto. Tale modifica produrrebbe forti benefici in termini di trasparenza ed economicità del processo autorizzatorio e di rilascio delle frequenze per le coperture indoor.

Nel caso di coperture *outdoor* lo schema di delibera cita un vincolo sull'altezza massima delle stazioni base che non dovrebbero superare i 10 mt dal suolo. La Scrivente concorda con l'Autorità che ha valutato di non introdurre di tale vincolo sui siti a media potenza dal momento che tale limite rischia di generare gravi inefficienze in termini di progettazione, realizzazione e adozione di soluzioni MPN.

L'imposizione del vincolo indicato, infatti, non permetterebbe l'utilizzo di infrastrutture già esistenti di altezza superiore a 10 mt per l'offerta di servizi di coperture *outdoor*, costringendo il mercato ad investire in nuove infrastrutture anche laddove vi fossero già stazioni base utilizzabili per la copertura della medesima area. Tale effetto andrebbe evidentemente a detrimento dell'offerta potenziale, deprimendo lo sviluppo di un mercato che, nelle intenzioni di codesta Autorità, si intende promuovere, anche con il paradossale rischio di duplicazione inefficiente di infrastrutture, ed evidente aggravio di costi di realizzazione.

[4] Punto 60 allegato A del. 109/26/CONS: *"Il progetto potrà comprendere una o più aree circolari con le suddette caratteristiche, purché funzionali alla realizzazione di una unica rete locale, che saranno valutate e autorizzate separatamente."*

INWIT apprezza che l'autorità non abbia previsto un vincolo di altezza massimo sia eliminato poiché dannoso per la sostenibilità dell'offerta ed effettivamente non necessario dal momento che il medesimo obiettivo si potrebbe raggiungere ponendo il limite sulla potenza dell'antenna e sul controllo dell'interferenza (anche con antenne direttive e con appositi diagrammi) e non genericamente sull'altezza dell'infrastruttura.

Vi è poi un ultimo elemento cruciale ai fini del corretto sviluppo della domanda e dell'offerta di reti private locali qui in discussione. Dall'analisi del *framework* europeo emerge che in alcuni casi sono state introdotte limitazioni con riferimento alle aree urbane. Ad esempio, è riportato il divieto di impiegare impianti a media potenza entro 10 km dalle aree urbane con popolazione > 10.000 abitanti.

In conclusione, è opinione di INWIT che sia corretto non introdurre limitazioni geografiche come l'altezza massima di 10 mt per impianti a bassa potenza, in quanto scoraggerebbe il riutilizzo e la condivisione di infrastrutture fisiche già esistenti.

Anche con riferimento alla distanza minima di 10 km per la posa di impianti a media potenza nel caso di aree urbane con popolazione > 10.000 abitanti si ritiene corretto che tale vincolo non sia recepito nel quadro nazionale. La riduzione di rischi di interferenze elettromagnetiche può essere perseguito senza preclusioni a priori che limitano lo sviluppo delle reti private, ma con una valutazione caso per caso secondo i criteri definiti.

c) Condizioni **di compatibilità** dei progetti e relative verifiche e **possibili misure di mitigazione/coordinamento**; in caso di mancanza di compatibilità di un progetto alla prima valutazione, il rispondente ha **suggerimenti circa le misure e le modalità per ridurre il progetto a conformità**?

INWIT ritiene fondamentale che il richiedente possa disporre fin dalle fasi preliminari di ideazione e progettazione di tutte le informazioni disponibili nell'area di interesse su cui progettare la rete privata sia in merito a servizi incumbent sia in merito alla preesistenza, tipologia e localizzazione di reti private già autorizzate. INWIT auspica che tali informazioni siano rese disponibili in un formato web di facile consultazione, come fatto in UK da OFCOM. Questo consentirebbe al richiedente di svolgere le valutazioni preliminari volte ad evitare l'avvio di richieste che non potrebbero essere autorizzate, in tal modo aumentando l'efficienza del processo autorizzatorio a beneficio del richiedente e dell'autorità, e riducendo l'impegno in termini di risorse e procedimenti amministrativi. La disponibilità di queste informazioni consente inoltre al richiedente, datato di specifiche capacità di progettazione radio e ottimizzazione della copertura

e dell'interferenza, di adottare tutte le metodologie disponibili per la minimizzazione dell'interferenza,

In considerazione di 400MHz di banda complessiva, sarà opportuno garantire adeguata trasparenza circa distribuzione in banda dei sistemi incumbent e delle reti private già presenti, in modo da ottimizzare la coesistenza mediante selezione di porzioni di spettro disgiunte ed il più separate possibile, evitando però la frammentazione dello spettro

In ultimo, sempre nell'ottica di garantire l'utilizzo più efficace ed efficiente possibile dello spettro, dovrà essere possibile per il richiedente specificare la ripartizione tra downlink vs uplink della trama TDD che ritiene più opportuna per i servizi da erogare

e) Ampiezza di banda, sia per progetti a bassa che media potenza

Nello schema sottoposto a consultazione, codesta Autorità propone l'allocazione di blocchi di frequenze 3,8 – 4,2 GHz da 20 MHz con incrementi possibili per blocchi di 5 MHz ed un tetto massimo di 100 MHz.

f) Modalità autorizzative dei progetti ammessi, su base *first-come, first served,* e modalità per introdurre possibili adeguamenti tecnici di compatibilità

Nello schema di provvedimento viene proposto il criterio del "*first-come, first served*" per la valutazione e concessione dell'autorizzazione delle domande ammesse. Il medesimo principio viene utilizzato nel caso in cui vi siano richieste concorrenti per le quali il Ministero potrebbe proporre un periodo di concertazione tra imprese interessate al fine di aderire ad un eventuale piano di coesistenza. Laddove tale negoziazione non andasse a buon fine, il MIMIT valuterà il

rilascio dell'autorizzazione richiesta al progetto che rispetti tutti i requisiti secondo l'ordine di presentazione.

Il criterio di assegnazione appare adeguato nello scenario di rilascio delle autorizzazioni ai soli soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. ll) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003). Tuttavia, il meccanismo di concertazione dovrebbe avere come obiettivo la possibilità di non scoraggiare gli investimenti dei richiedenti, con meccanismi di risoluzione in capo all'autorità concedente per evitare *deadlock* che rallentino il *deployment*.

g) Necessità di un portale automatizzato e sua possibile realizzazione

Codesta Autorità propone l'eventuale creazione di un apposito portale da parte dei MIMIT contenente il sistema di georeferenziazione per la predisposizione e richiesta di progetti di coperture *indoor* sulla base del quale i soggetti interessati avranno la flessibilità di installare le proprie stazioni a bassa potenza all'interno dell'area autorizzata senza necessità di ulteriore coordinamento (salvo diversa valutazione da parte del Ministero).

Una premessa appare essenziale: è di tutta evidenza la "delicatezza" delle informazioni potenzialmente trattate dal portale,

Ciò detto, la Scrivente ritiene in linea generale molto utile ed efficiente la creazione di un portale autorizzato *ad hoc* che dia la possibilità ai soggetti interessati di richiedere direttamente spettro dedicato per specifiche aree geografiche.

Come già detto, con riferimento all'esperienza UK, INWIT riterrebbe molto utile - per facilitare l'accesso alle frequenze in oggetto - che il portale metta a disposizione dei soggetti interessati l'informazione funzionale alla verifica in tempo reale della effettiva disponibilità delle frequenze, ovvero la presenza su base geografica di sistemi incumbent o di reti private già autorizzate con la relativa allocazione in banda[5] sempre nel rispetto del carattere riservato delle informazioni indicate. Tale strumento sarebbe molto utile ai fornitori di reti private che potrebbero sapere, prima di chiudere una trattativa commerciale e chiedere le frequenze, se in quella specifica area oggetto di negoziazione vi siano vincoli sulla disponibilità delle frequenze stesse evitando di appesantire il processo con l'invio di richieste che non autorizzabili.

INWIT ritiene cruciale – inoltre - che il processo autorizzativo si concluda in un limite temporale certo e massimo - noto a priori - e non eccessivo, in quanto una aleatorietà e/o eccessiva lunghezza dei tempi autorizzativi lederebbe significativamente la possibilità di sviluppo delle

[5] In UK è messo a disposizione degli operatori un *Online Mapping Tool* per verificare in tempo reale lo stato di utilizzo delle specifiche frequenze.

MPN. Si suggerisce un tempo massimo di riscontro alle richieste di assegnazione di 15 giorni solari, anche per consentire possibili interlocuzioni – nel modello *make* – con il verticale interessato alla realizzazione della rete privata locale.

INWIT ritiene dunque molto utile l'introduzione da parte del MIMIT di un portale in grado di supportare in massima misura un approccio "*self service oriented*" con disponibilità di informazioni aggiornate per la predisposizione delle offerte commerciali da parte dei soggetti interessati e per la predisposizione efficiente ed efficace delle domande di autorizzazione.

INWIT ritiene molto importante che il processo autorizzativo si concluda in un limite temporale massimo noto a priori e non eccessivo

h) Durata dei diritti d'uso

Con riferimento alla durata dei diritti d'uso rilasciati, codesta Autorità propone:

- una durata minima di 3 anni ed una durata massima di 10 anni eventualmente rinnovabili su domanda del richiedente con un preavviso, ad esempio, di 2 anni sulla scadenza.
- La possibilità di rinunciare all'autorizzazione con almeno 6 mesi di preavviso restituendo le frequenze allo Stato prima della scadenza e corrispondendo i diritti e i contributi fino alla fine dell'anno della cessazione.

In linea generale, INWIT ritiene che la definizione della durata non possa prescindere dalla considerazione dell'orizzonte temporale coperto dal rapporto tra il soggetto autorizzato ed il cliente che richiede il servizio di rete privata dal momento che le frequenze assegnate appaiono utilizzabili esclusivamente per l'offerta commerciale oggetto di autorizzazione.

Dunque, si ritiene che, data la varietà dei potenziali clienti e la specificità del mercato, la durata temporale di rilascio del diritto d'uso non possa essere la variabile unica e dirimente.

Al fine di evitare che l'operatore autorizzato continui a pagare una risorsa inutilizzabile nel momento in cui viene meno il rapporto commerciale, si ritiene essenziale allineare il preavviso previsto per la restituzione delle risorse (che nella proposta di delibera è pari a 6 mesi) con quello contrattuale tra il soggetto autorizzato ed il proprio cliente con imposizione del pagamento della risorsa non fino al termine dell'anno della cessazione ma allineato all'interruzione del rapporto commerciale tra soggetto autorizzato e cliente, ovvero fino alla effettiva utilizzazione dello spettro in dotazione.

Lo schema di delibera propone poi una riflessione con riferimento ad eventuali possibili utilizzazioni correlate ad eventi di durata temporanea. Su questo aspetto l'Autorità sebbene da una parte ravvisa un interesse in prevalenza da parte del settore *broadcasting*, dall'altra però

segnala una serie di perplessità riconducibili ad un possibile uso inefficiente della banda nel momento in cui assegnazioni di breve durata risultino di impedimento nei riguardi di altre soluzioni progettuali di più lungo periodo nella medesima area locale.

Per tale ragione, Agcom propone la seguente soluzione: il Ministero potrà valutare l'assegnazione di diritti d'uso tramite una speciale categoria di autorizzazione temporanea a progetti che non impediscano in maniera strutturale l'utilizzo duraturo di tali frequenze su una determinata area e rispettino la norma di armonizzazione e la destinazione di rete privata.

Si richiede dunque che Codesta Autorità preveda nel nuovo quadro normativo la previsione di

i) Modalità di **definizione dei diritti amministrativi**

Come riportato nello schema di provvedimento, i *diritti amministrativi sono legati ai costi del sistema per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti di uso, e degli altri obblighi applicabili, riguardanti specificatamente le attività del Ministero*.

Date le particolari caratteristiche dell'autorizzazione dei progetti nella banda in analisi, l'Autorità propone *che i diritti amministrativi, oltre* ad *una parte comune e fissa, potrebbero essere* differenziati in ragioni di alcuni specifici *criteri* quali:

a) tipologia *di* progetto (*bassa e media potenza*);

b) dimensione del *progetto* (ad esempio *più aree con profili a bassa potenza o più impianti per profili a media potenza, o* progetti *di tipo misto*);

c) suddivisi temporalmente tra *una quota da versare al momento della* domanda di autorizzazione *e una seconda* componente da corrispondere *annualmente per l'intera durata delle assegnazioni.*

INWIT condivide la configurazione dei diritti amministrativi come sopra indicata ed i criteri di differenziazione proposti.

j) Modalità di **definizione dei contributi per l'uso dello spettro e criteri proposti**

INWIT ritiene essenziale svolgere una premessa di carattere generale. L'impianto proposto da codesta Autorità seppure nelle intenzioni è volto ad incentivare la nascita del mercato delle reti private per i c.d. *vertical* rischia di avere effetti qualitativamente negativi in una fase di avvio del mercato.

Si ritiene dunque essenziale che, al fine di perseguire l'obiettivo di avvio del mercato in discussione, codesta Autorità individui criteri di quantificazione dei contributi che:

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune specifiche considerazioni partendo dal testo letterale proposto da codesta Autorità.

*"Per i **contributi per l'uso ottimale dello spettro**, che sono in generale fissati per l'uso pubblico dal Codice all'art. 42, che in alcuni casi rinvia allo stesso Allegato 12, e i cui criteri sono definiti dall'Autorità, si ritiene necessario fare riferimento innanzitutto a un tipo di contribuzione unica indipendentemente dal fatto che le frequenze (i diritti d'uso) siano acquisite da operatori*

pubblici o imprese dei settori verticali o altri soggetti, per ragioni di proporzionalità e non discriminazione, e per non introdurre distorsioni nel mercato e possibilità di arbitraggio.

Come sottolineato nel presente contributo, si ritiene essenziale che l'autorizzazione e l'uso delle frequenze in analisi non sia consentito direttamente alle imprese attive nel settore dei *vertical*. Si ritiene infatti che la gestione delle frequenze in discussione richieda necessariamente competenze elevate non riconducibili ai soggetti *vertical* indicati da codesta Autorità.

INWIT condivide la declinazione proposta, secondo la quale il contributo dovrebbe essere determinato, in caso di assegnazione per area locale (per profilo di bassa potenza), per ciascuna area autorizzata (senza distinzione riguardo il numero di stazioni installate in ciascuna area), o in caso di assegnazione tecnica d'impianto (per profilo di media potenza), per ciascuna stazione/impianto autorizzato.

In merito ai criteri proposti, si rimanda a quanto esportato in premessa alla domanda j) richiamando l'opportunità di individuare criteri idonei a perseguire un efficace ed efficiente sviluppo del mercato dei *vertical* incentrato su offerte innovative e di qualità evitando il rischio di depauperamento della risorsa frequenziale data in dotazione a soggetti non qualitativamente e tecnologicamente solidi.

Nella metodologia di sconto proposta vi sono, ad avviso di INWIT, due elementi potenzialmente critici.

Il primo è riconducibile al numero massimo di aree/impianti che dall'esempio portato in delibera sembra essere 6. Dal momento che in molte parti del testo si afferma chiaramente che non vi sono limiti al numero di aree o impianti inclusi nel progetto dell'operatore purché siano tutti funzionali alla copertura della stessa rete locale, la Scrivente chiede a codesta Autorità un chiarimento sulla mancanza di un limite massimo al numero di aree/impianti purché tutte funzionali alla medesima rete locale, anche con riferimento a "isole" di copertura di una unica rete privata (es. tre distinti poli di logistica serviti da medesima rete privata outdoor per la gestione di carichi e magazzino).

Il secondo elemento di valutazione appare più "strutturale".

Dalla lettura della proposta sembrerebbe al contrario che lo sconto si riduca all'aumentare delle dimensioni del progetto e dunque 50% per la 2° 3° e 4° area e poi 30% per la 5° 6° e 7° area per poi andare a 0% sulle successive, se ben interpretiamo.

INWIT ritiene che in un progetto con decine di aree, la struttura di sconto così ipotizzata produrrebbe nel concreto una situazione dove i costi non si riducono al crescere della numerosità delle aree.

Vi è poi un ultimo elemento che si intende portare all'attenzione di codesta Autorità.

In conclusione, con riferimento al tema della quantificazione dei contributi, INWIT ritiene che:

- sia essenziale individuare criteri di quantificazione che portino a valori di contribuzione adeguati al perseguimento degli obiettivi dichiarati dal regolatore ovvero valori che garantiscano lo sviluppo di prodotti di qualità ed incentivino l'innovazione tecnologica.

k) Divieto **di *leasing***

Lo schema di delibera prevede di introdurre un divieto di *leasing* delle frequenze oggetto di valutazione. Il razionale sottostante l'introduzione di tale divieto è il seguente: l'impiego professionale delle frequenze in questione, nell'ambito di reti locali, non appare giustificare l'esigenza da parte del titolare di un'attività o di un soggetto da questi incaricato, di trasferire in *leasing* tali frequenze ad un soggetto terzo.

INWIT condivide l'opportunità di introdurre il divieto di leasing come proposto.

I) Obbligo **di reportistica**

INWIT ritiene che nella prima fase di autorizzazione e pre-esercizio, l'Autorità competente dovrà ricevere informazioni qualitative idonee e sufficienti a valutare l'utilizzo delle frequenze da parte di richiedenti in grado di garantire l'adozione di eventuali meccanismi di mitigazione dell'interferenza realizzata da un soggetto con specifiche competenze nella gestione dello spettro.

Per quanto riguarda eventuali obblighi di reportistica, INWIT ritiene che possa essere fornita su basa annuale una reportistica in grado di attestare l'effettivo utilizzo delle frequenze, ad es. con report di traffico, e l'assenza di fenomeni interferenza, oppure – laddove verificatisi problemi di interferenza – la descrizione delle misure adottate per eliminarli forniti da un soggetto con comprovata esperienza in termini di gestione dello spettro radio.

7) Il rispondente fornisca **eventuali ulteriori osservazioni** e proposte sul tema della consultazione

In conclusione, INWIT auspica che il meccanismo di assegnazione in via di definizione sia basato su seguenti requisiti di efficienza e qualità volto in particolare a consentire:

- tempi certi e brevi di valutazione dei progetti e rilascio dell'autorizzazione e dei diritti d'uso; si auspica in particolare un orizzonte temporale non superiore a 15 giorni lavorativi.
- la disponibilità di un sito web contenente le informazioni tecniche rilevanti - nel rispetto della riservatezza commerciale e strategica dei soggetti attivi sul mercato - necessarie a permettere una verifica delle eventuali limitazioni tecniche preventivamente alla presentazione del progetto;
- la definizione di criteri chiari e di facile applicazione per la quantificazione dei contributi economici così da permettere una stima di impatto utile ai fini delle analisi preventive in capo ai soggetti potenzialmente interessati alla presentazione di un progetto;